

COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 Reg. Del.

N. 286 Reg. Pubb.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI PONTE NIZZA PER L'ANNO 2015.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 21,50 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano

		Presenti	Assenti
Sindaco	PERNIGOTTI Celestino	х	
Assessore	DEDOMENICI Antonio	х	
Assessore	NEVIONI Claudio		х

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Umberto Fazia Mercadante. PERNIGOTTI Celestino – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI PONTE NIZZA PER L'ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco;

VISTA la richiesta dell'Associazione denominata "PRO LOCO PONTE NIZZA", pervenuta in data 26.11.2015 prot. n.2897, relativo alle iniziative sostenute e da sostenere nell'anno 2015;

RITENUTO di concedere alla predetta Associazione, come da proposta del Sindaco, un contributo per attività culturali e di promozione del tempo libero in programma di Euro 3.000,00;

RITENUTO di procedere all'erogazione del predetto contributo, in relazione all'attività esercitata e ancora da esercitare di sviluppo delle attività ricreative, di organizzazione di attività ed eventi quale occasione di aggregazione e di incontro tra i cittadini, nell'ambito del calendario delle manifestazioni comunali programmate, con connesso sviluppo e promozione culturale, turistico e commerciale della realtà territoriale di Ponte Nizza;

DATO ATTO CHE nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 34 e dell'art. 35 dello Statuto vigente risulta previsto "la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione";

VISTO l'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in L. 135/2012 secondo cui: "A decorrere dal 1º gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli ((articoli da 13 a 42)) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.))";

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 11/2011 nel quale è stato chiarito che sono ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente locale, così come da art. 2 del vigente Statuto;

RITENUTO concedere il contributo sopraindicato, per le attività esercitate, quale svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria e non come semplice promozione dell'immagine del Comune, il quale alla luce di quanto suddetto non è da considerarsi sponsorizzazione, secondo anche l'interpretazione della Corte dei Conti Sez. Reg di Controllo per la Lombardia (Pareri n. 1075/2010, 349/2011, 226/2013), per cui soggetti al divieto di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010;

RAVVISATO CHE nella competenza del Bilancio Preventivo Esercizio 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 25 in data 15.7.2015 e s.m.i. è stato previsto idoneo stanziamento a titolo di contributo per l'Associazione di cui trattasi;

VISTI:

- II D.Lgs. 267/2000;

- Lo Statuto Comunale;
- Il Reg.Com. di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

A voti unanimi, favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

- **1.** Di assegnare, per i motivi specificati nella premessa narrativa, all'Associazione "PRO LOCO PONTE NIZZA" un contributo di € 3.000,00, per le attività relative all'anno 2015;
- **2.** Di imputare la relativa spesa all'intervento 2230 art. 6 "Contributo all'Associazione Pro Loco" della competenza del Bilancio di Previsione 2015;
- **3.** Di disporre la pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sulla pagina web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di 1° livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" sotto-sezione di 2° livello "Atti di concessione", ai fini dell'efficacia del presente provvedimento;
- **4.** Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Avente per oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI PONTE NIZZA PER L'ANNO 2015.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 49, comma 1

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

Esaminati gli atti,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione.

Ponte Nizza 26.11.2015

IL RESP. DEL SERVIZIO f.to Claudio GUIDA GM 62 del 26.11.2015

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE f.to Pernigotti Celestino

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Umberto Fazia Mercadante

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 286 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 11.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Daniele Bellomo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Lì, 11.12.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Daniele Bellomo

AUTENTICAZIONE DI COPIA

La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 11.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

□ Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

XXX Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott. Daniele Bellomo